

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE IN DATA 6/2/1940
APPROVATO DALLA G.P.A CON DECISIONE N. 161 DEL 12/3/1940
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

INDICE

TITOLO I°	-- Disposizioni generali.....pag.	3
TITOLO II°	-- Occupazione del suolo e spazio pubblico.....pag.	4
TITOLO III°	-- Venditori ambulanti, mestieri girovaghi, ecc.pag.	6
TITOLO IV°	-- Tende all'esterno dei fabbricati.....pag.	8
TITOLO V°	-- Teatri, spettacoli e trattenimenti pubblici.....pag.	9
TITOLO VI°	-- Guide autorizzate e facchini di piazza.....pag.	10
TITOLO VII°	-- Fontanelle pubbliche.....pag.	11
TITOLO VIII°	-- Ordine pubblico, decoro, moralità, buon costume.....pag.	12
TITOLO IX°	-- Pubblica quiete e sicurezza.....pag.	16
TITOLO X°	-- Neve, trasporto del ghiaccio.....pag.	21
TITOLO XI°	-- Nettezza pubblica.....pag.	22
TITOLO XII°	-- Custodia dei cani..... pag.	25
TITOLO XIII°	-- Prevenzione ed estinzione degli incendi..... pag.	28
TITOLO XIV°	-- Liquidi infiammabili..... pag.	32
TITOLO XV°	-- Commercio, annona, botteghe, esercizi, fiere e mercati..... pag.	33
TITOLO XVI°	-- Denuncia degli appartamenti e dei locali sfitti..... pag.	38
TITOLO XVII°	-- Procedimenti e pene..... pag.	39
TITOLO XVIII°	-- Disposizioni finali e transitorie.....pag.	41

TITOLO I°

Disposizioni Generali

- 1) La polizia Comunale è disciplinata dal presente regolamento, oltre che dai regolamenti e ordinanze comunali che riguardano speciali materie.
- 2) Le Licenze, le concessioni, i permessi, i nulla-osta rilasciati in base al presente regolamento sono personali e devono essere esibiti, quando e dove se ne faccia uso, agli agenti della Polizia Municipale ad ogni loro richiesta. Oltre le norme regolamentari e quelle indicate nella licenza, i concessionari devono osservare le disposizioni anche verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti.
- 3) Quando nel presente regolamento si usano le dizioni: suolo pubblico o luogo pubblico, si intende designare con esse non sono le vie, le piazze ed in genere il suolo ed i luoghi di dominio pubblico, ma anche il suolo e i luoghi di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico.
- 4) Sorgendo contestazioni sulle tariffe e sulle norme regolamentari, i concessionari dovranno in ogni caso pagare i diritti richiesti, e pagare le dovute cauzioni, salvo ricorso al Sindaco e contro le decisioni di esso, alla suprema autorità amministrativa o Giudiziaria.

TITOLO II°

Occupazione del suolo e spazio pubblico

- 5) E' vietato occupare, in qualunque modo, gli spazi ed aree pubbliche, senza uno speciale permesso rilasciato dalla Amministrazione Comunale, previo il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Quando si tratti di aree private soggette a servitù pubblica, occorre anche l'espresso consenso del proprietario.

Il documento comprovante la regolamentazione tributaria, di cui all'articolo 4 del regolamento della T.O.S.A.P. , dovrà essere esposto sul luogo dell'occupazione medesima in modo da risultare ben visibile dalla pubblica via.

- 6) Salvo le disposizioni del R.D.L. 29 marzo 1928 n°838 o del D.M. 20 maggio 1928, per quanto riguarda le cautele da osservarsi per le esposizioni all'aperto dei generi alimentari, resta vietato esporre all'esterno od in prossimità dei negozi, od anche sulla soglia di questi, qualsiasi sostanza alimentare, o merci di ogni specie. La mostra di dette sostanze o merci dovrà essere effettuata nell'interno dei negozi, o dietro vetrine e non sporgenti sulla soglia.

L'apposizione delle insegne, dei quadri, dei dischi delle tabelle, ecc., sarà disciplinata dalle speciali disposizioni del Regolamento Edilizio.

- 7) Sul suolo pubblico è proibito di infiggere pali o alterare in qualsiasi modo il piano, o la pavimentazione stradale, salvo le particolari concessioni, fermo restando in ogni caso l'obbligo del ripristino.

- 8) Tutte le occupazioni dovranno essere eseguite in guisa da non apportare impedimenti al transito dei veicoli o dei pedoni ed all'accesso a stabili, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati.

- 9) Per le occupazioni con steccati, ponti di fabbriche, ripari, cumoli di macerie e di materiali, regolarmente autorizzati dal Sindaco su nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà consegnata all'interessato apposita licenza dallo Ufficio Tecnico stesso.

10) I ponti di costruzioni dovranno essere costruiti solidamente con le migliori regole d'arte, in modo da garantire la sicurezza di operai e le incolumità dei viandanti, e non potranno essere mai calcati troppo di materiale da far temere qualche pericolo, dovranno essere chiusi all'esterno con tavolo o stuoie di canna per un'altezza non inferiore a mt. 1,50.

Salvo casi eccezionali non potrà essere consentito l'uso di ponti a collo.

Gli impalcati, gli steccati, le barriere, i ripari, i depositi di materiale ed altri consimili impedimenti devono essere muniti agli angoli di una lanterna a vetri oppure di lampadine elettriche a luce rossa ben visibile, che deve restare accesa con lo stesso orario previsto per i lumi dei veicoli. Quando le opere da eseguirsi siano di natura tale da far temere speciali pericoli, l'Autorità Municipale potrà prescrivere quelle altre cautele che giudicherà necessarie.

TITOLO III°

Venditori ambulanti, mestieri girovaghi, ecc.

- 11) E' vietato esercitare il mestiere ambulante di venditore, di cenciaiuolo, di suonatore, di cantante, di facchino, di vetturale, di conduttore di autoveicoli da piazza, di lustrascarpe e simili, senza aver ottenuto la licenza comunale, la quale potrà rilasciarsi soltanto quando l'interessato abbia ottenuto dall'Autorità di P.S. il certificato di iscrizione di cui agli articoli 121 e 122 del T.U. 18 giugno 1931, n° 773.
- 12) I venditori ambulanti devono uniformarsi a quanto è prescritto, oltre che dal presente regolamento, del regolamento di igiene locale.
- 13) I carretti a mano destinati alla vendita ambulante dovranno avere una lunghezza non superiore ai mt. 3 compreso le stanghe ed una larghezza non superiore ai mt. 1,25 misurata nella sala. E' vietato superare le dimensioni anzidette, collocando sui carretti tavole o altro.
- 14) E' facoltà del Sindaco di vietare il commercio ambulante in determinate località.
- 15) I venditori ambulanti nell'atto dello smercio delle merci, dovranno disporre i loro veicoli in modo da non recare impedimento alla circolazione e non dovranno sostare ai crocicchi ed alle imboccature delle vie.
E' loro vietato il transito per le vie che immettono nel mercato Sala. Ai venditori ambulanti di dolci, frutta ed erbaggi, è vietata la sosta in piazza del Duomo, piazza Cino e nel piazzale della Stazione Ferroviaria.
- 16) Ai venditori ambulanti in genere è vietato:
 - a) Di vendere generi differenti da quelli indicati nella licenza rilasciata dall'Autorità Comunale;
 - b) Di trattenersi in prossimità degli Istituti d'Istruzione e di Educazione, di Ospedali, Case di Cura, recando ad essi disturbo;

- c) Di gridare in modo importuno e molesto i prezzi e le qualità dei generi offerti in vendita, di parlare indecentemente, di bestemmiare, di richiamare l'attenzione del pubblico con trombe, tamburi, e simili;
- d) Di esercitare la vendita sotto forma di lotteria o di qualsiasi altro gioco;
- e) Di gettare sul suolo pubblico residui di generi in vendita;
- f) Di servirsi di cortili, portici, palazzi o monumenti per l'esposizione della merce.

17) I venditori ambulanti di castagne dovranno fare uso di focolari costruiti secondo le prescrizioni che saranno loro impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale e dovranno adoperare esclusivamente carbone vegetale. I venditori di cocomero ed altre frutta dovranno essere provvisti di recipienti per raccogliervi i detriti.

18) I venditori di giornali dovranno limitarsi a dire il solo titolo dei giornali, senza annunciare fatti sensazionali od altri che possano comunque impressionare il pubblico.

19) Ai suonatori di organetti od altri strumenti, ai prestigiatori, cantanti, declamatori o simili, è vietato di esercitare entro la città nel recinto delle vecchie mura urbane, eccezion fatta per la piazza di Campo Marzio.

TITOLO IV°

Tende all'esterno dei fabbricati

20) Esternamente alle botteghe, o a qualunque apertura di un fabbricato, non potrà essere posta alcuna tenda sporgente sulla pubblica via, piazza od altro spazio pubblico se non in seguito ad opportuna licenza rilasciata dall'Autorità Comunale e previo pagamento della tassa prescritta.

Chiunque vorrà installare una tenda dovrà richiedere tale licenza presentando domanda all'Autorità Comunale, indicando in questa la via e il numero civico dell'installazione, i colori della tenda e le sue dimensioni.

21) Non sarà concessa l'apposizione di tende sullo spazio pubblico, se non all'altezza di almeno mt. 2 sul piano stradale.

TITOLO V°

Teatri, spettacoli e trattamenti pubblici

- 22) I luoghi destinati a spettacoli pubblici non potranno essere usati per una rappresentazione straordinaria, se oltre all'aver ottenuto il permesso della Questura, l'assuntore o chi per esso, non ne abbia dato avviso all'Autorità Comunale.
- 23) Non si potrà tenere alcun trattenimento, o spettacolo, o ballo all'aperto sul suolo pubblico o visibile da questo, senza licenza dell'Autorità di P.S., o senza permesso dell'Autorità Comunale, che potrà negarlo qualora essa creda che ne derivi un danno all'ordinaria circolazione ed alla quiete, o al decoro, od alla moralità e alla decenza pubblica.
- 24) I palchi costruiti sul suolo pubblico e privato in occasione di feste, di giochi, spettacoli o rappresentazioni pubbliche, non possono essere adibiti al servizio del pubblico se prima non sia stato presentato all'Autorità Comunale il certificato rilasciato da persona tecnica competente che ne attesti la necessaria solidità, se l'Autorità stessa non abbia fatto eseguire la visita di controllo, rilasciando relativo permesso che dovrà tenersi affisso nei palchi.

TITOLO VI

Guide autorizzate e facchini di piazza

- 25) Spetta all’Autorità Comunale ad autorizzare l’esercizio dei mestieri di facchini di piazza e di fissarne il numero e le tariffe.
- 26) I facchini di piazza nell’esercizio del loro mestiere, dovranno portare una blusa uniforme ed un berretto recante l’iscrizione “FACCHINO” e il numero di matricola. I facchini addetti al mercato dovranno astenersi dal favorire illeciti accaparramenti di merci o da provocare alterchi e schiamazzi.
- 27) I facchini di piazza, in servizio alla Stazione, ad ogni arrivo o partenza di treni, dovranno allinearsi fuori dalla porta d’uscita, secondo le particolari prescrizioni degli Agenti ed ivi attenderanno gli ordini dei viaggiatori; qualora non siano richiesti o non accettati, non cercheranno di imporre i propri servizi ed eviteranno ogni atto o parole sconvenienti. Sarà concesso ai facchini di piazza la facoltà di prendere in consegna a domicilio i bagagli che i viaggiatori non intendessero portare seco destinati alle spedizioni. Queste norme valgono in quanto applicabili anche per ciò che riguarda il servizio dei facchini alle stazioni di partenza e di arrivo degli autobus.
- 28) Ogni manchevolezza nell’adempimento dei servizi, sia per inosservanza della tariffa fissata dal Comune, sia per sconveniente contegno comporterà l’applicazione della contravvenzione, e nei casi di recidiva o gravi, la revoca della licenza.

TITOLO VII°

Fontanelle pubbliche

- 29) Per impedire lo sperpero dell'acqua delle pubbliche fontanelle dell'acquedotto comunale, è rigorosamente proibito:
- a) Di attingere acqua con recipienti di grossa portata, con mastelli, botti od altro, il cui riempimento richiede lungo tempo ed impedisca al pubblico di attingere acqua con fiaschi, brocche, secchi per uso potabile;
 - b) Di condurre l'acqua delle fontanelle a distanza servendosi di tubi o di conduttori di qualsiasi genere;
 - c) Di servirsi dell'acqua in prossimità delle fontanelle per la pulizia personale, per abbeverare animali, per bagnare o lavare panni, tosabili, biancheria e qualsiasi oggetto;
 - d) Di ottenere il deflusso continuo dell'acqua delle fontanelle a getto intermittente, legando il reggi-brocca o fermando con qualsiasi artificio l'apparecchio di attingimento.

TITOLO VIII°

Ordine pubblico, decoro, moralità, buon costume

- 30) La questua è vietata dovunque ed in qualsiasi modo sia esercitata. I contravventori incorreranno nei provvedimenti di polizia in vigore.
- 31) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sono proibiti il turpiloquio e la bestemmia. I contravventori saranno puniti a termini di legge.
- 32) Sul suolo pubblico è vietato:
- a) Lavare, strigliare, tosare, mungere, ferrare qualsiasi animale;
 - b) Lavare e pulire veicoli, finimenti ed utensili che si usano nelle stalle o nelle rimesse;
 - c) Spaccare e segare la legna, vagliare o trebbiare granaglie;
 - d) Mostrarsi in abbigliamenti che possono offendere la decenza e il pubblico decoro;
 - e) Tostare caffè od altri prodotti;
 - f) Collocare addobbi, festoni, lini, ecc. salvo consenso dell'Autorità Comunale;
 - g) Governare e fare pascolare animali, domarli, addestrarli;
 - h) Stendere biancheria, panni, fili, ecc. lungo le vie pubbliche, le piazze ed i viali della città.
 - i) Innaffiare fiori e piante in modo che l'acqua sgoccioli per le vie. E' proibito stendere biancheria, panni, fili alle finestre, terrazze e ringhiere prospicienti sulle vie e piazze appresso indicate;
via Abbi Pazienza, via arcadia, via dell'Anguillara, via Amati, piazzale dell'Arca, via degli Armonici, via dell'Abbondanza, via degli Archi, via dei Baroni, via Bozzi, via Monfalcone, via Bracciolini, via Bonfanti, via dei Buti, via Borgo Strada, via Borgo Melano, vicolo Brontola, via dei Baglioni, via E. Bindi, via Cavour, via Curtatone e Montanara, via A. Gramsci, via S. Fedi, via Cino, piazza Gavinana, via del Canbianco, via P. Carratica, via del Carmine, piazza del Carmine, via dei Cipollini, via Carducci, via Crispi, via P. Antonelli fino alle Fornaci, vicolo del Cacio, piazza Civinini, via Castel Cellesi, Ripa della comunità, via Tomba di Carlina, via delle Colonne, via dei Cancellieri, piazza del Duomo, via de' Rossi, via del Duca, via Frosini, via Fiorentina sino al ponte, via dei Fabbri, vicolo dei fuggitivi, piazza Garibaldi, via del Giglio, via del Gelso, via Gorizia sino alla ferrovia, via Laudesi, via N. Sauro sino al passaggio a livello, via del Lastrone, vicolo S. Leone, via della Madonna, via Dalmazia sino al Villone Puccini, via Roma,

via della Misericordia Vecchia, via della nave, via degli Orafi, piazza della Sala, Piazzetta Romana, piazza dell'Ospedale, via Puccini, via Palestro, via F. Pacini, via Pacinotti, via Pratese, sino alla via Erbosa, via P. Petrocchi, via Posta Vecchia, via Porta al Borgo, via delle Pappe, via della Provvidenza, via del Presto, via Porta Guidi, via della Rosa, via Ricciardetto, via S. Bartolomeo, piazza S. Bartolomeo, via B. Buozzi, via S. Andrea, via S. Pietro, piazza S. Leone, piazza Spirito Santo, via S. Marco, via Stracceria, vicolo S. Giovanni, piazzetta S. Biagio, via del Seminario, Ripa del Sale, piazzetta della SS. Annunziata, via degli Scalzi, piazzetta del Sole, piazza della Sapienza, via del Tau, vicolo Taverna, via della Torre, via A. Vannucci, via XX settembre, via XXVII aprile, via Verdi, viale V. Veneto, via V. Vitoni, piazza S. Lorenzo, via P. Fanfani, via A. Cammelli, via P. Angelico, via Bellini, via Franchini, via Vergiolesi, via Desideri, via A. Tigri, via Bendasi, via Fiume, via Gherardeschi, via Gemignani, via Mazzini, via Ciampi.

33) Il trasporto delle casse da morto dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che le richiedono, deve essere eseguito in carretti chiusi, in modo da impedirne la vista al pubblico. È vietato tenere casse da morto o lapidi funerarie esposti al pubblico, tanto nelle vie o piazza della città, quanto all'interno dei negozi di vendita. E' pure vietata l'apertura di tali negozi nelle vie o piazze principali.

34) Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è proibito:

- a) Bagnarsi nelle pubbliche fonti, coloro che vogliono bagnarsi nei corsi d'acqua devono indossare costumi o mutandine decenti;
- b) Giocare a dadi o a carte, anche se il gioco non sia d'azzardo.

35) È vietato:

- a) Sedersi, sdraiarsi, dormire sui marciapiedi, sulle strade o piazze, sulle soglie dei pubblici e privati edifici;
- b) Depositare oggetti di qualsiasi genere nelle soglie stesse e sui giardini dei monumenti;
- c) Intrattenersi a mangiare, bere o giocare nell'ingresso dei pubblici o privati esercizi e nelle sale dei medesimi, come pure compiere atti contrari alla decenza e alla pubblica quiete;
- d) Maltrattare gli animali;

- e) Otturare le pillette dei pubblici orinatoi ed introdurre materie ingombranti nei canali di scolo e nella fogna pubbliche;
- f) Smuovere o guastare comunque la pavimentazione del suolo pubblico;
- g) Danneggiare in qualsiasi modo i pubblici canali, le condutture del gas, le linee elettriche ed ogni impianto adibito alla pubblica illuminazione;
- h) Danneggiare e deturpare gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le strade e le piazze lastricate, i marciapiedi, ecc., nonché imbrattare i muri o i lastricati con scritti, figure, disegni, ecc;
- i) Gettare sul suolo pubblico immondizie, residui di qualsiasi specie, carte, ecc.

36) Nei viali, nelle vie alberate e nei giardini pubblici, è vietato:

- a) Guastare e spostare i sedili, di dormirvi o di starvi sdraiati, guastare o smuovere i cartelli indicatori, danneggiare comunque gli alberi, gli arbusti, le siepi;
- b) Cogliere i fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi, legare od appendere qualsiasi cosa alle piante;
- c) Fare pascolare il bestiame;
- d) Rompere o smuovere i paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a riparo dalle aiuole, o al confine dei viali;
- e) Introdursi nelle aiuole e negli spazi erbosi quando siano comunque recinti.

Le disposizioni suddette dovranno essere osservate col massimo rigore nei parchi della Rimembranza, che debbono essere considerati sacri;

37) Nei giardini di piazza S. Francesco e di piazza Garibaldi, è vietato il transito dei velocipedi e dei veicoli nei vialetti dei giardini stessi.

E' altresì proibito il transito dei velocipedi e dei veicoli lungo i vialetti laterali del viale Arcadia, che sono riservati ai soli pedoni.

38) E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in tale stato di conservazione da impedire che le acque cadano sulle vie o sulle piazze pubbliche.

39) I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità, non dovranno offendere la decenza e il decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura dell'Azienda comunale entro gli speciali quadri a ciò destinati, salvo eccezionale autorizzazione del Comune. L'affissione resta comunque vietata sui monumenti e sulle opere d'arte.

E' vietato stracciare, imbrattare, alterare i manifesti o avvisi pubblicitari e danneggiare quadri adibiti all'affissione.

TITOLO IX°

Pubblica quiete e sicurezza

40) Chiunque voglia attivare l'esercizio di un' industria, arte o mestieri rumorosi, trasferire da luogo a luogo, ampliare attività esistenti, oppure far funzionare uno o più motori, caldaie a vapore, forni o macchine in genere, dovrà fare domanda al Sindaco indicando il numero, la qualità, la portata ed il funzionamento delle macchine. La domanda dovrà inoltre essere corredata di uno schizzo planimetrico dei locali, impianti, ecc. in scala proporzionata.

41) Tutte le attività produttive di tipo industriale sono considerate rumorose o altrimenti incombode e l'autorizzazione del Sindaco sarà accordata solo in caso di installazione nelle zone industriali previste ed indicate nel P.R.G.

Fanno eccezione le attività connesse all'agricoltura (allevamenti, ecc.) ancorché classificati ad altri effetti quali attività industriali, che potranno essere installate in zone agricole, salvo il rispetto delle norme di igiene.

Sono pure considerate rumorose o altrimenti incombode le seguenti attività di tipo artigianale situate nel centro urbano del Comune o nel centro abitato delle frazioni o borgate: carpenteria metallica, lattonieri, segherie, laboratori per tessitori ed altre che possano produrre analoghe manifestazioni di rumorosità. L'autorizzazione del Sindaco per tali attività sarà accordata solo nel caso di installazioni in zone industriali se trattasi di attività particolarmente rumorose, oppure in zone artigianali qualora vengano adottate particolari cautele atte ad attenuare adeguatamente la rumorosità.

Tutte le attività artigianali, che saranno considerate parzialmente rumorose, potranno essere installate anche in zone residenziali estensive, intensive, o semintensive, previa autorizzazione del Sindaco contenenti prescrizioni specifiche per l'attenuazione di eventuali rumorosità. L'autorizzazione sarà rilasciata soltanto se le attività stesse saranno inserite nel corpo di uno o più edifici residenziali.

E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività produttiva rumorosa o di trasformazione all'aperto nelle zone residenziali (salvo che non si tratti di cantieri e affini).

42) Il Sindaco prima di concedere l'autorizzazione per l'esercizio di cui agli art. 40 e 41, ordina la pubblicazione di appositi avvisi per quindici giorni consecutivi invitando gli interessati a presentare eventuali opposizioni entro il termine di giorni trenta. Tali avvisi

saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune e saranno pubblicati nei giornali quotidiani che recano la pagina locale. Le spese di stampa, pubblicazione, bollo, affissione e scritturazione saranno a carico degli interessati.

Il Sindaco, inoltre, procederà, servendosi dell'opera di esperti, a tutte quelle ispezioni, verifiche tecniche ed accertamenti (misurazioni fonometriche, ecc.) necessarie a stabilire che il genere o l'ubicazione dell'azienda che si vuole impiantare o ampliare non siano tali da recare molestia o disturbo alla quiete del vicinato. Decorso il termine di trenta giorni ed esaminate le eventuali opposizioni il Sindaco, sentito il parere degli Uffici competenti, decide sulla domanda e notifica ai ricorrenti le proprie determinazioni.

L'autorizzazione del Sindaco potrà essere subordinata al nulla-osta delle Autorità di P.S. o del Comando dei Vigili del Fuoco.

Contro il provvedimento del Sindaco, gli interessati potranno produrre ricorso al Prefetto, entro trenta giorni dalla notificazione.

43) Nelle officine situate in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tale edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido o destinati ad agire per urto o che comunque provocano considerevoli rumori o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite fondazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse ed i contraccolpi. Debbono comunque essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare la propagazione delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.

E' vietato far funzionare negli appartamenti motori o macchinari di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico o di limitatissima potenza.

I locali inseriti in zone residenziali in cui si effettuano lavori rumorosi od incomodi devono mantenersi quanto più possibile chiusi. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire la propagazione del rumore molesto.

44) Il Sindaco ha facoltà di ordinare, in ogni momento, ispezioni agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazioni agli impianti o la chiusura dell'esercizio quando venga accertato che il funzionamento dell'azienda non corrisponde alle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata concessa. Le modificazioni degli impianti verranno disposte con ordinanza del Sindaco. Pure con ordinanze del Sindaco verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il -rispetto della quiete pubblica.

- 45) L'esercizio di industrie, arti o mestieri rumorosi od incomodi nelle zone residenziali è vietato dalle ore 19 alle ore 8 nei mesi dall'ottobre all'aprile, e dalle ore 20 alle ore 7 negli altri mesi. L'autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinino la necessità. Per eccezionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito.
- 46) Sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e come tali sono vietati gli alterchi, le grida gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o in comitive nelle piazze o nelle vie sia di giorno che di notte.
- 47) E' vietato nelle case produrre rumori incomodi al vicinato e fare uso di strumenti musicali e simili dalle ore 23 alle ore 7.
E' tuttavia permesso oltre le 23 l'uso di apparecchi radio purché non muniti di altoparlante tale da disturbare il vicinato.
- 48) E' consentito esporre sulle finestre e sui balconi fiori e piante contenuti in decorosi vasi o cassetine, convenientemente assicurati; purché l'acqua di innaffiamento, colando, non insudici le facciate.
- 49) Il trasporto, il carico e lo scarico in città di verghe, lastre, spranghe di ferro o di altro metallo, dovrà fare in modo di attutire il frastuono causato dall'oscillazione e dalla ripercussione del materiale metallico.
- 50) Gli oggetti rigidi, aste, scale, tubi, ecc. di oltre mt. 3 di lunghezza, non debbono essere trasportati da una sola persona. Ne è sempre proibito il trasporto da persona montata in bicicletta. In ogni caso il trasporto non può essere fatto da persona percorrente il marciapiede.
- 51) E' vietato tenere animali che rechino disturbo o danno al vicinato. In ogni caso presso ogni famiglia non potranno tenersi più di un cane e di due gatti, quando l'abitazione non abbia annesso un giardino o un cortile in cui possano essere custoditi.

52) Sul luogo pubblico o esposto al pubblico è proibito:

- a) Abbandonare sul suolo qualsiasi materia di combustione;
- b) Esercitarsi a sdrucciolare sul ghiaccio;
- c) Innalzare aquiloni e cervi volanti o di oggetti simili;
- d) Esporre falci, ferri taglienti ed oggetti di qualsiasi forma e materia quando possano recare pregiudizio ai passanti;
- e) Transitare nelle strade comunali con arnesi da taglio (accette, falci, seghe, ecc.) senza che siano fasciate in modo da non offendere;
- f) Giocare con palle, palloni, ecc. tranne che in Campo Marzio alla distanza di mt. 10 dal caseggiato;
- g) Sospingere con moto rotativo sul pubblico suolo ruote di veicoli o di macchine, cerchioni di ferro, botti od altri oggetti di simile specie, qualunque ne sia la dimensione;
- h) Circolare sui pattini o trampoli;
- i) Lanciare piastre o palle di neve ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
- j) Trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo.

53) È vietato percorrere i viali riservati ai pedoni con cavalli o altri animali, con veicoli di qualsiasi genere, anche se condotti a mano (eccettuato la carrozzelle dei bambini e degli invalidi), con automobili, velocipedi, motocicli.

Senza pregiudizio di quanto è disposto con le norme che disciplinano il servizio urbano e suburbano con autobus, è vietato:

- a) Salire e scendere da un lato e da parti diverse da quelle destinate;
- b) Trattenersi sui predellini ed aggrapparsi alle pareti esterne;
- c) Salire quando la vettura si segnala completa;
- d) Parlare al conducente, o distrarre comunque quest'ultimo o bigliettaio dalle loro mansioni;
- e) Ingombrare i passaggi o occupare più di un posto;
- f) Fumare nell'interno della vettura;
- g) Portare con sé armi da fuoco cariche, materie infiammabili od esplosive, oggetti che per natura, forma e dimensioni possano riuscire di molestia ai viaggiatori;
- h) Salire in stato di ubriachezza, sporco o vestito in modo indecente o con segni evidenti di malattie che possano destare disgusto o ribrezzo;

- i) Portare bagagli che possano per la forma e volume riuscire di molestia ai viaggiatori;
- j) Sputare, cantare, suonare, schiamazzare, mangiare, bere, altercare od in altro modo disturbare;
- k) Portare cani o altri animali che rechino disturbo agli altri viaggiatori;
- l) Distribuire oggetti a scopo di pubblicità, e esercitare qualsiasi commercio.

54) Le inferiate delle cantine al livello del suolo, tanto nei sotterranei, quanto sui marciapiedi, dovranno essere tenute in buono stato ed essere munite di rete o grata metallica.

55) Occorrendo di dover adoperare in luogo pubblico scale di notevoli proporzioni, si dovrà sempre ottenere il permesso dall'Ufficio di Polizia Municipale. Le scale dovranno poi essere sempre custodite al piede da persona idonea.

56) I Fanciulli di età inferiore a 6 anni non debbono essere lasciati senza custodia nei luoghi pubblici. E' vietato far trasportare a mano oggetti che, per volume e peso, siano manifestamente sproporzionati all'età e alla forza di chi deve portarli.

57) Gli scalpellini, quando lavorano sul suolo pubblico, dovranno munirsi di ripari atti ad impedire che le schegge di pietra possano offendere i passanti, le stesse cautele dovranno usarsi dai fabbri, maniscalchi e simili.

58) Chi promuove e dirige cerimonie religiose od altre di cultura fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o cortei civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima al Sindaco.

59) Le bande, le fanfare, ecc., che percorrono la città, dovranno immediatamente sospendere il loro suono allorquando i cavalli o altri animai, siano o no attaccati ai veicoli percorrenti le vie, diano segni di imbizzarrirsi.

60) E' sempre vietato e specialmente in occasione dei pubblici spettacoli di feste, cerimonie, pompe funebri, ecc., di arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui candelabri della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sulle colonne, ecc. E' parimenti vietato in dote circostanze di accedere e trattenersi sui tetti.

TITOLO X°

Neve, trasporto del ghiaccio

- 61) Ogni proprietario, non appena caduta la neve, dovrà fare sgombrare immediatamente l'area lungo tutta la fronte del proprio fabbricato e per tutta la larghezza del marciapiede, e se occorre, ove questo non esista, per una larghezza di almeno mt. 1,50; la neve deve essere ammassata verso il centro della strada.
- 62) I proprietari o i conduttori di stabili, quando ravvisano la possibilità di procedere allo sgombero della neve dai tetti spioventi sul suolo pubblico, dovranno richiederne l'autorizzazione comunale, la quale potrà essere rilasciata anche verbalmente, prescrivendo in ogni caso le opportune cautele affinché l'operazione non riesca incomoda ai passanti.
- 63) La neve asportata dai tetti deve essere immediatamente asportata da chi domandi di eseguire lo scarico.
- 64) Il comune può ordinare ai proprietari o conduttori degli stabili, quando ne ravvisi la necessità, lo sgombero della neve dai tetti e i ghiaccioli dalla grondaie.
- 65) I terrazzi e i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima o durante la spazzatura delle vie o piazze sottostanti ed in modo da non recare molestia ai passanti.
- 66) Il trasporto del ghiaccio per uso domestico od industriale per le vie della città, dovrà farsi a mezzo di carri coperti.

TITOLO XI°

Nettezza pubblica

- 67) Le strade, le piazze, i portici e tutti i luoghi pubblici, o soggetti a servitù pubblica, devono essere tenuti costantemente puliti. E' perciò proibito di gettare o accumulare sull'area pubblica o aperte al pubblico: immondizia, rottami, e in genere qualsiasi sostanza solida e liquida.
- 68) Coloro che nel compiere lo scarico o il carico delle merci, materiale e detriti, lasciano cadere sul suolo pubblico qualsiasi cosa sono obbligati ad eseguire un'accurata pulizia del suolo stesso.
- 69) E' vietato gettare dalle finestre immondizie, calcinacci, avanzi di frutta, ed in genere qualsiasi sostanza solida o liquida, sia che le finestre stesse prospettino il suolo pubblico, sui cortili interni dei fabbricati sia su orti o giardini attigui o prospicienti le abitazioni.
- 70) Nelle case, nei cortili, e anche negli orti e giardini compresi nell'abitato è vietato ammassare immondizie o spazzature.
- 71) E' vietato gettare nelle chiaviche e nei canali di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficile il corso delle acque, o produrre esalazioni putride o fetenti.
- 72) E' proibito somministrare foraggio sul suolo pubblico a qualsiasi animale, salvo che a mezzo di gabbia o sacco appesi al collo, ogni residuo caduto sul suolo pubblico dovrà essere tolto a cura del conducente degli animali.
- 73) La rimozione delle immondizie domestiche dalle case sarà fatta in genere dai raccoglitori comunali con le norme stabilite con l'apposita ordinanza comunale in data 1 Giugno 1929.
- 74) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato di soddisfare ai bisogni corporali, fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale. E' pure proibito di stare discosti indecentemente dagli orinatori e di uscire dalle latrine senza avere rimesso gli

abiti in completo ordine. E' del pari proibito imbrattare o danneggiare i pubblici orinatoi e le pubbliche latrine o gli oggetti di loro corredo.

- 75) Lo scarico di residui di costruzione, pietrisco, calcinacci, ecc. dovrà eseguirsi nei luoghi a ciò destinati. In detti luoghi non dovranno gettarsi spazzature o materie soggette a facile putrefazione o in combustione.
- 76) È proibito provocare esalazioni che rechino danno o molestia. Agli esercenti, che per ragioni del proprio commercio debbano compiere operazioni che determinino fumo o odori nauseanti o molesti, è vietato:
- a) Di eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
 - b) Di compierle anche in locali privati, senza l'applicazione delle cautele tecnicamente ritenute necessarie.
- 77) Resta vietato di fare, nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico, come pure compiere sulle soglie delle porte delle case o dei negozi, operazioni che riescano pericolose, incommode o moleste ad altri.
- 78) È vietato scuotere, spolverare o sbattere sul suolo pubblico tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro, salvo quanto disposto dall'art. 94 del regolamento Comunale d'Igiene.
- 79) La lavatura e la spolveratura delle insegne delle vetrine esterne dei negozi dovrà farsi nelle ore del mattino, non oltre le ore 9. Tali operazioni potranno essere imposte dagli Agenti quando insegne e vetrine appaiono averne bisogno. I muri delle case, specialmente le facciate prospicienti su piazza e vie pubbliche, dovranno essere mantenute pulite ed in decenti condizioni estetiche.
- 80) Il trasporto del letame dovrà farsi nelle ore della notte e del mattino, non oltre le ore 7 dal 1° Aprile al 30 Settembre e non oltre le ore 8 negli altri mesi, ed in modo da evitare ogni spandimento sulla pubblica via. I veicoli adibiti al trasporto di dette materie dovranno essere chiusi con coperchi o copertoni e con sponde alte cm. 50. Il trasporto di cenci, ossa, residui delle fabbriche di birra, panni sporchi di ospedali, case di salute, ecc. dovrà eseguirsi entro carri chiusi, oppure impermeabili.

- 81) Il trasporto delle materie liquide o solide provenienti dallo spurgo di fogne o di acquei dovrà effettuarsi con le norme stabilite dal Sindaco.
- 82) Allorché sia consentita la vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle fogne e canali, tali operazioni dovranno eseguirsi dalla mezzanotte all'alba, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dagli uffici comunali competenti.
- 83) È vietato di tenere entro le mura urbane animali vaccini, ovini e suini. Per tenervi le mucche, le capre, occorrerà speciale autorizzazione del Sindaco, il quale la subordinerà alle speciali condizioni del caso.
- 84) È vietato tenere scuderie, stalle o rimesse nelle seguenti vie e piazze pubbliche: Piazza del Duomo, Piazza Gavinana, via B. Buozzi, via Cino, Via Cavour, via Curtatone e Montanara, via Orafi, via Roma, via S. Andrea, via della Madonna, via Puccini, via P. Bozzi.

TITOLO XII°

Custodia dei cani

- 85) I detentori di cani di qualsiasi razza dovranno farne denuncia all'Ufficio Tasse comunale entro 5 giorni dal conseguimento possesso.
- 86) Ciascun cane dovrà essere provvisto di collana, munita di una piastra metallica, fornita a pagamento dall'Ufficio di Polizia Comunale e recante il numero di matricola.
Quando la piastra fosse smarrita, oppure alterata in modo che ne risultasse illeggibile il numero di matricola o quello dell'anno a cui si riferisce, dovrà chiedersene una nuova all'Ufficio di Polizia Municipale corrispondendo il relativo prezzo e depositando quella deteriorata.
- 87) Allorché i cani siano condotti fuori dalle abitazioni dovranno essere muniti di museruola in modo che non possono mordere oppure essere tenuti a corto guinzaglio da persona idonea a custodirli.
I cani vaganti senza la museruola o sprovvisti della piastra particolare saranno accalappiati.
- 88) I cani di indole feroce, o tali apparenti per la razza o per la loro grossa mole, dovranno, non solo essere provvisti di solida museruola a canestro, ma tenuti, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a corto di guinzaglio dal proprietario o custode; in qualunque caso è vietata la circolazione dei cani che abbiano dimostrato indole fiera e aggressiva.
- 89) I cani accalappiati si conserveranno in vita sei giorni, trascorsi i quali, senza che siano stati dai proprietari reclamati, i cani passeranno a disposizione del Comune che a norma e per gli effetti di cui ai Decreti 24 Giugno 1925 n° 1420 e 24 settembre 1923 n°2448, li cederà alla Società protettrice degli animali od all'Associazione Cacciatori (quella legalmente costituita) e che abbia mezzi adatti alla continuazione della custodia dei cani stessi, mezzi che in ogni caso dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ufficio Sanitario del Comune.

- 90) La tassa di riscatto (sia che questo avvenga da parte del proprietario o della Società) è fissata in L.20 (venti) più L.1 (una) al giorno per spese di mantenimento.
I cani che non saranno riscattati dai proprietari né accettati dalle Associazioni saranno ceduti ad Istituti scientifici o abbattuti a cura del Comune, trascorso il termine di sei giorni dall'accalappiamento, ed il proprietario perderà qualsiasi diritto al reclamo o indennizzo.
- 91) Chiunque vorrà reclamare un cane accalappiato dovrà farne domande al Comune (Ufficio di Polizia Municipale) che ne ordinerà il rilascio sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, previo pagamento delle penalità prescritte dalle vigenti disposizioni.
- 92) È proibito ostacolare agli incaricati dell'accalappiamento dei cani l'esercizio del loro Ufficio o di favorire la fuga di cani che dovrebbero essere accalappiati.
- 93) Nei negozi, botteghe, esercizi pubblici in genere, ed in luoghi aperti al pubblico, compresi i cortili delle case abitate da più inquilini, è proibito lasciare liberi i cani senza museruola.
- 94) Anche nell'interno delle abitazioni e delle proprietà private i cani mordaci, o di natura violenta, dovranno essere tenuti a catena e custoditi in luogo chiuso.
- 95) I cani a custodia di case, fabbricati e giardini prossimi all'abitato dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.
- 96) Durante la stagione di caccia, i cacciatori potranno tenere i loro cani sciolti e senza museruole, oltre i limiti del suburbio, purché siano da essi accompagnati.
- 97) Per i cani sospetti di rabbia dovranno essere osservate le norme contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria del 10 Maggio 1914 n° 533 e quelle dell'art. 489 e seguenti del Regolamento di Igiene.
- 98) L'autorità comunale ha piena facoltà di far sequestrare e abbattere quei cani che, sebbene non sospetti di idrofobia avessero spiccata tendenza a mordere, senza che il loro proprietario possa vantare diritti a qualsiasi indennizzo.

99) I proprietari di cani in osservazione presso lo stabulario comunale dovranno pagare una diaria di L.1. In ogni caso di mancato pagamento non potranno pretendere la restituzione.

TITOLO XIII°

Prevenzione ed estinzione degli incendi

- 100) È vietato accendere il fuoco, anche momentaneamente, sul suolo pubblico o soggetto a servitù pubblica.
- 101) Le botteghe ed i locali aperti al pubblico in cui si faccia uso di fuoco compresi quelli per cottura di sostanze alimentari, dovranno avere un focolare costruito in muro stabile provvisto di cappa in cotto che sovrasti tutti i fornelli munito del regolare condotto del fumo, in cotto o lamiera.
- Nelle botteghe e nei locali non provvisti di cammino costruito nel modo sopra indicato è proibito esercitare quelle arti e quei mestieri che richiedano l'uso del fuoco, senza speciale permesso dell'Autorità Comunale.
- 102) I condotti fumari dovranno rispondere a quanto è prescritto dal vigente Regolamento locale d'Igiene e dovranno essere collocati a conveniente distanza dai travi, dai travicelli e da ogni altra struttura di legname, dovranno inoltre essere spazzati ogni volta che se ravvisi la necessità, di regola quelle delle case private una volta all'anno e quelle degli alberghi, trattorie, forni, officine in genere, ogni sei mesi.
- 103) I fabbri, i maniscalchi e gli altri operai, ai quali occorra valersi del fuoco, di materie incandescenti, ecc. dovranno lavorare nelle loro officine in modo che le faville non cadano sulla pubblica via o comunque sull'abitato.
- 104) Le cappe dei camini saranno in muratura e larghe cm. 80 almeno, alla base, e non meno di cm. 30 nel punto in cui si uniscono al tubo conduttore.
- 105) Nel caso in cui i focolari ed i condotti del fumo un genere siano addossati o troppo vicini ai locali nei quali siano custoditi combustibili o materiale di facile combustione, verranno osservate quelle prescrizione e cautele che saranno imposte dall'Autorità Comunale.

- 106) Sono assolutamente vietate le canne esterne in lamierino od altro metallo destinato al condotto di stufe o di fornelli. Tali condotti dovranno essere costruiti della grossezza dei muri, evitando, che non abbiano a sporgere dalle facciate prospicienti piazze o pubbliche vie.
- 107) L'autorità Comunale, ogni qual volta lo riterrà opportuno, potrà obbligare i proprietari di case, fabbriche, magazzini, negozi, ecc., ad eseguire tutte quelle opere di riforme ai loro fabbricati che saranno riconosciute necessarie a rimuoverne il pericolo d'incendio.
- 108) I tubi gas non possono venire collocati a contatto delle condutture di fumo, né attraversare fienili ed altri luoghi ove siano ammassate materie di facile combustione.
- 109) Coloro che si servono di gas a scopo tecnico o di illuminazione dovranno tenere diligentemente chiuse le chiavette degli apparecchi e specialmente dei misuratori quando non fanno più uso del gas.
- 110) Il fieno, la paglia, la legna, il carbone, ed i combustibili in genere dovranno essere custoditi in locali coperti a volta reale o con solai in ferro e cotto, o con solai in cemento armato. Tali depositi potranno essere effettuati solamente previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.
- 111) Entro le mura urbane potranno tenersi senza permesso dell'Autorità Comunale depositi di fieno e di paglia non superiore ai kg. 500, purché tali depositi siano collocati all'aperto a conveniente distanza dall'abitato.
- 112) I locali destinati al deposito di combustibile, nonché i magazzini di mobili, di stoffe, ecc. dovranno essere muniti di estintori antincendio.
- 113) Nell'interno dei locali dei luoghi abitati e nelle adiacenze immediate dei medesimi sono assolutamente proibiti il deposito e la fabbricazione di fuochi artificiali in genere o di qualsiasi materia esplosiva o fulminante. In ogni caso sarà necessario il permesso dell'Autorità Comunale, che dovrà riconoscere l'idoneità dei magazzini e delle botteghe,

e prescriverà le cautele da osservarsi sempre subordinatamente all'autorizzazione della Pubblica Sicurezza.

- 114) I depositi di zolfo, di materie resinose, di catrame on potranno essere effettuati che in locali muniti di volta in mattoni.
- 115) E vietato:
- a) Entrare e permanere nelle stalle, fienili, deposti e ripostigli di legna, carbone, paglia ed altri combustibili, con lumi a fiamma libera;
 - b) Fumare nei locali predetti.
- 116) È vietata qualsiasi costruzione in legno ad uso abitazione. Per ogni altra costruzione in legno o di materiali misti, dovrà richiedersi licenza al Comune, esibendo o tipi e dichiarando il genere di struttura delle varie parti dell'edificio e dell'uso al quale l'edificio stesso sarà destinato. Tale licenza sarà rilasciata dal Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico.
- 117) Per gli impianti di apparecchi conduttori di gas illuminante (acetilene, ecc.), è necessario chiedere al Sindaco la prescritta licenza che sarà rilasciata quando risulti adottata ogni precauzione per evitare ogni pericolo di incendio e di esplosione.
- 118) Nei tari, nei cinematografi, nelle biblioteche, negli alberghi, nei locali di società ed in quelli per pubbliche e private riunioni, dovranno essere collocati estintori di incendio in piena efficienza.
- 119) Nei fienili, nei locali destinati a deposito di combustibili, nei magazzini di stoffe, di mobili o di legname ed in genere ovunque si costruiscano oggetti o materie facilmente soggette all'azione del fuoco, esplosivi ecc., come pure nei teatri e cinematografi, i fili della corrente elettrica dovranno essere posti in cavi di sicurezza.
- 120) Manifestandosi un incendio di chiunque ne abbia notizia dovrà immediatamente avvertire il picchetto dei Vigili del Fuoco. Allorché giungeranno sul posto dell'incendio i vigili, coloro che si fossero accinti all'opera di spegnimento dovranno prendere ordine dal Comandante dei Vigili, al quale spetterà la direzione di tutte le operazioni intese a circoscrivere l'incendio o a diminuire comunque la gravità dei danni.

- 121) In caso di incendio nessuno potrà impedire l'uso delle proprie cisterne, pozzi, ecc., nonché dei propri utensili che possono servire per l'estinzione, salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
- 122) I proprietari e gli inquilini delle case prossime a quelle minacciate dall'incendio non potranno rifiutarsi di ricevere in depositi mobili, masserizie, ecc. di cui fosse disposto lo sgombero.
- 123) I Vigili e le persone addette all'estinzione dell'incendio potranno introdursi nelle case e salire sui tetti delle medesime trasportandovi gli oggetti occorrenti, senza che gli inquilini e i proprietari possano opporvisi: il Comandante la squadra dei Vigili avrà pure facoltà di fare abbattere le porte delle case in cui fosse necessario introdursi quando l'inquilino fosse assente o si rifiutasse di aprire.

TITOLO XIV°

Liquidi infiammabili

- 124) Salvo quanto è disposto dagli art. 63 e seguenti del T.U. della legge di P.S. 18 Giugno 1931 n° 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento 21 gennaio 1939 n° 62, nell'abitato non è consentito di tenere il petrolio, benzina ed altri liquidi infiammabili ad essi assimilati, se non dei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31 luglio 1934, modificato con successivo D.M. 12 maggio 1937.

TITOLO XV°

Commercio, Annona, Botteghe, Esercizi, Fiere e Mercati

- 125) In esecuzione del Decreto 16 dicembre 1926 n°2174 e del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, tutti gli Enti e le persone che intendano esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso ed al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località e sotto la forma ambulante o girovaga, dovranno provvedersi di speciale licenza del Sindaco, il quale nel rilasciare tale licenza, terrà presenti le disposizioni riportate dal R.D. 19 maggio 1930 n° 774.
- 126) I richiedenti, per conseguire detta licenza, dovranno presentare apposita domanda in competente carta da bollo indicando:
- I. – il proprio nome, cognome e paternità;
 - II. – la località dove intende aprire l'esercizio;
 - III. – la qualità dell'esercizio;
- e corredata dai seguenti documenti:
- I. – certificato rilasciato dalla Cancelleria Penale del Tribunale;
 - II. – prova di avere versato all'Intendenza di Finanza la cauzione prescritta;
 - III. - ricevuta della eseguita iscrizione alla Camera di Commercio per quelle aziende obbligate a tale iscrizione.
- 127) Nessun esercente potrà cambiare la sede del proprio esercizio senza il nulla osta del Sindaco. La chiusura degli esercizi, anche in via temporanea, dovrà essere notificata dal Sindaco con preavviso di almeno 3 giorni.
- 128) Tutti i negozi, spacci, rivendite, ecc. dovranno essere tenuti nella massima nettezza, così pure gli attrezzi ed utensili che servono per la vendita.
- 129) Le bilance, i pesi e le misure, usate nell'esercizio, dovranno essere collocati in luogo bene esposto alla luce ed in vista del compratore cosicché questi possa controllare le pesate e le misurazioni.

- 130) I venditori di pane, farine, paste, carni fresche, insaccate, affumicate, ecc. dovranno tenere affisso nella bottega in modo ed in luogo ben visibile un cartello che ne indichi il prezzo. Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e delle carni congelate dovranno, inoltre, essere contraddistinti con insegne e tabelle esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa la specie e la qualità delle carni per le quali è autorizzato alla vendita ai sensi del D.L. 26 settembre 1930 n° 1458.
- 131) Il sindaco potrà sempre far visitare i locali di qualsiasi esercizio e gli annessi magazzini, depositi, laboratori, ecc., potrà pure fare ispezionare i generi destinati alla vendita, gli utensili, i pesi e le misure che si adoperano, onde accertare che siano rispettate le norme legislative regolamentari e le ordinanze in vigore.
- 132) Gli esercenti non potranno, senza un plausibile motivo, rifiutare la vendita delle merci tenute nei loro negozi e depositi, quando si tratti di generi di prima necessità.
- 133) Le persone addette, in qualunque modo, alla vendita, dovranno essere vestite con decenza, pulite ed immuni da infermità contagiose o comunque ripugnanti.
- 134) È facoltà del Sindaco di determinare norme particolari per la vendita all'ingrosso ed al minuto dei generi annonari di prima necessità ad uso del Comune, con l'obbligo ai rivenditori di uniformarsi a tali prescrizioni. In caso di vendita di generi in contravvenzione alle norme suddette dei generi in contesto esistenti in negozio e nelle pertinenze e provvedere alla vendita immediata per conto e a spesa dell'esercente; potrà inoltre, anche nel caso di inosservanza alle norme particolari di cui sopra, sospendere e revocare la licenza Comunale.
- 135) Eccezione fatta per confetture, paste dolci, vini di lusso ed imbottigliati, liquori, conserve di ogni specie ed in generale gli articoli di lusso, tutti i generi destinati alla vendita dovranno portare il cartello indicante il relativo prezzo.
- 136) I mulini dovranno essere tenuti con la maggior pulizia. I grani e farine dovranno essere custoditi in locali sani ed asciutti.

- 137) I venditori di farine dovranno tenere costantemente una scorta di farina proporzionata al medio fabbisogno della loro clientela, in guisa di non esserne mai sprovvisti.
- 138) I fornai, limitatamente alla potenzialità del loro esercizio, non potranno rifiutarsi di cuocere il pane a qualunque richiesta dell'Autorità.
- 139) E' vietata la vendita del pane in forma ambulante o girovaga.
- 140) Nei giorni di mercato i banchi di merce sulla piazza del Duomo non potranno sostare oltre le ore 17 nei mesi di giugno, luglio e agosto ed oltre le ore 16 negli altri mesi. In piazza Duomo è vietata la vendita di generi alimentari.
- 141) È vietata la vendita di pollame, conigli e delle uova in qualsiasi luogo pubblico all'infuori della parte d'area di piazza Spirito Santo destinate al mercato di tale generi.
- 142) In mercato degli uccelli, che secondo consuetudine ha luogo nei giorni di giovedì e di domenica di ogni settimana, deve essere effettuato esclusivamente nell'area all'uopo destinata.
I contravventori saranno assoggettati alle penalità previste dall'art. 16 del T.U. della legge di P.S.
- 143) Nelle trattorie ed in genere negli esercizi in cui si consumano vivande si dovrà tenere esposta la lista delle pietanze e dei vini, con le indicazioni dei relativi prezzi.
- 144) Il trasporto delle carni macellate dovrà essere eseguito con carri chiusi speciali riconosciuti idonei dall'Autorità Comunale.
È fatta eccezione per gli agnelli e per i capretti macellati che potranno essere trasportati con carri non chiusi, purché convenientemente coperti.
- 145) Per il trasporto delle carni macellate dai pubblici macelli al luogo di spaccio di città, è proibito transitare per le vie P. Bozzi, Curtatone e Montanara, B. Buozi, Cavour, Cino e A. Vannucci.
I macellari fuori delle mura dovranno percorrere le vie di circonvallazione.

I proprietari delle macellerie situate nel mercato della Sala e strade adiacenti dovranno percorrere le seguenti vie: dei Pappagalli, Ricciardetto, S. Andrea dei Rossi, del Duca, del Lastrone.

I proprietari delle macellerie poste in via C. Montanara, dovranno transitare per la via S. Andrea, dei Rossi, p.zza Spirito Santo e via dei Baglioni.

I proprietari di macellerie poste in via della Madonna, A. galli ed il C.so S. Fedi dovranno percorrere la via dei Pappagalli ed il C.so Vittorio Emanuele.

I proprietari delle macellerie poste in via S. Bartolomeo e via Porta S. Marco, dovranno percorrere le seguenti vie: dei Pappagalli, Ricciardetto, S. Andrea, del Carmine delle Pappe e F. Pacini.

146) È vietato esporre generi alimentari nell'esterno dei negozi o sulla soglia di medesimi. Dovranno a tale riguardo osservarsi le norme contenute nel vigente regolamento di Igiene.

147) È vietato ai macellari e agli addetti al trasporto delle carni uscire nella via con gli abiti o grembiuli lordi di sangue.

148) Le ossa, le materie grasse e qualunque residuo non commestibile dovranno essere giornalmente rimossi dai negozi. La lavatura dei visceri del bestiame non potrà essere fatta fuori dalle località all'uopo destinate presso i pubblici macelli.

149) Le carni di bassa macelleria dovranno essere vendute in spacci a ciò destinati e sotto il controllo dell'Autorità Comunale.

150) È proibito ai pollivendoli di uccidere alla vista del pubblico il pollame e di spennarlo sul luogo dello smercio.

151) Nel pesare le merci è vietato usare la carta da involgere a meno che non sia necessario per la natura della merce. In tal caso la carta dovrà essere proporzionata alla quantità della merce stessa e del peso non superiore ad un grammo per decimetro quadrato.

- 152) I venditori di pesce fresco, ovvero ammollito nell'acqua, avranno l'obbligo di servirsi di bilance bucate nel fondo della coppa così da lasciare colare l'acqua.
- 153) Spetta al Sindaco di stabilire le località in cui debbono tenersi le fiere e i mercati, assegnare i posti destinati alla esposizione degli animali al collocamento delle bancarelle e banchi di vendita, al temporaneo posteggio dei veicoli, ecc. Fuori dagli spazi assegnati per le fiere e per i mercati, è vietato sostare o formare gruppi per trattare affari, ostacolando comunque la circolazione sulle vie e piazze pubbliche.
- 154) La direzione, la disciplina e la sorveglianza delle fiere e dei mercati in genere, spetta al Sindaco e per esso ai Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale.
- 155) Il funzionamento del pubblico mercato dei fruttami e delle verdure di porta al Borgo, è regolato con le norme contenute nell'Ordinanza Comunale 21 ottobre 1930.
- 156) Le persone che frequentano i mercati, nonché i rivenditori, dovranno astenersi dal gridare e da ogni forma di insistenza per la vendita delle merci.
- 157) I concessionari di posti nelle piazze e nei mercati dovranno mantenere i banchi ben puliti, raccogliere in appositi recipienti le bucce ed i residui di legumi, di erbaggi e la frutta di rifiuto per consegnarli all'incaricato della nettezza.

TITOLO XVI°

Denuncia degli appartamenti e dei locali sfitti

158) I proprietari di appartamenti o locali adibiti a qualsiasi uso non agricolo dovranno denunciare la disponibilità degli stessi locali entro 10 giorni dal momento in cui l'inquilino abbia partecipato che non intende rinnovare l'affitto, o dal momento della convalida della disdetta data dal proprietario all'inquilino.

La denuncia di cui sopra è obbligatoria anche per i proprietari di nuove costruzioni entro 10 giorni a datare dal giorno del rilascio del permesso di abitabilità. Il Sindaco potrà peraltro sospendere l'obbligo della denuncia di cui al presente articolo e all'articolo successivo e potrà altresì delegare la raccolta delle stesse denunce all'Unione Provinciale degli Industriali – Sindacato Provinciale dei proprietari dei Fabbricati - che in tal modo provvederà a tenere esposto al pubblico, aggiornato quotidianamente, l'elenco dei quartieri disponibili nel territorio del Comune.

159) I proprietari degli appartamenti e dei locali dei quali è stata denunciata la disponibilità, dovranno pure fare altra denuncia quando la disponibilità venga a cessare. Tale denuncia dovrà presentarsi entro cinque giorni dal momento in cui è stato stipulato l'impegno con l'inquilino che a suo tempo verrà ad abitare nel quartiere.

160) I proprietari degli appartamenti o dei locali comunque disponibili, per i quali decorre l'obbligo di cui all'art. 158, dovranno darne avviso al pubblico mediante l'apposizione di una tabella esposta all'esterno del fabbricato. In detta tabella dovrà indicare i locali da affittare, il numero dei vani, il canone d'affitto e i giorni e le ore in cui il quartiere può essere visitato.

161) La denuncia di cui sopra potrà essere fatta dai proprietari o anche dai loro amministratori o a mezzo di lettera raccomandata.

I moduli verranno forniti gratuitamente dall'Unione suddetta o dagli Uffici Comunali.

TITOLO XVIII°

Procedimenti e pene

- 162) Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 del testo unico della Legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n° 383.
- 163) La conciliazione amministrativa dovrà essere sempre accompagnata dalla contemporanea rimozione dell'oggetto o riparazione al fatto che ha dato origine alla contravvenzione, senza bisogno di particolare ingiunzione.
Se alcuno non vi ottemperasse, il Sindaco, mediante diffida, a norma della Legge e dei Regolamenti, potrà stabilire che la esecuzione del provvedimento venga fatta d'ufficio e a tutto carico e spese del contravventore, senza pregiudizio dell'eventuale denuncia all'autorità Giudiziaria, per inosservanza agli obblighi predetti.
- 164) Il contravventore che richiesto, dagli agenti comunali, si rifiutasse di declinare le proprie generalità e domicilio o non presentasse sufficienti garanzie sulla propria identità potrà essere accompagnato all'Ufficio di Polizia urbana od alla Questura per gli ulteriori accertamenti.
- 165) Chiunque sarà invitata dall'Autorità Comunale a comparire innanzi ad essa, dovrà ottemperare all'invito.
- 166) I funzionari e gli Agenti del Comune, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento e degli altri Regolamenti speciali, avranno libero accesso alle botteghe, nei cortili, anditi, corridoi, scale dei fabbricati privati.
- 167) Il sindaco potrà costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzioni ai Regolamenti locali.

168) I proventi delle contravvenzioni al presente Regolamento spettano al Comune.

Un terzo del provente delle ammende è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati, secondo le norme da stabilirsi dall'Autorità Comunale.

TITOLO XVIII°

Disposizioni finali e transitorie

- 169) Le guardie di Polizia Comunale oltre che Agenti diretti dall'Ufficio di Polizia Comunale sono sussidiari degli Agenti della Forza Pubblica, per cui dovranno sempre presentarsi alle loro legittime richieste e concorrere al mantenimento dell'ordine nel territorio del Comune, reprimendo ed accertando anche i reati comuni.
- Gli agenti dell'ufficio Imposte di Consumo, l'accalappiacani, le guardie giurate della Società Protettrice degli Animali, i cantonieri, sono agenti sussidiari della Polizia Comunale. Tanto gli Agenti diretti che sussidiari hanno diritto di chiedere l'assistenza degli agenti della Forza Pubblica.
- 170) Tutti i provvedimenti che in virtù del presente Regolamento sono deferiti al Comune, sono di esclusiva competenza del Sindaco.
- 171) Il cittadino che si creda leso dall'operato degli Agenti Comunale potrà fare motivato reclamo al Sindaco.
- 172) È in facoltà del Sindaco di stabilire le tariffe e di pubblicare le istruzioni speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento, nonché di emanare speciali ordinanze integrative delle norme dal medesimo sancite.
- 173) In caso di infrazione alle disposizioni del presente Regolamento da parte di chi esercita un commercio o un mestiere ambulante, gli agenti possono procedere al sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, finché non sia stata pagata la penalità in corso.
- Potranno però i contravventori evitare il sequestro garantendo il pagamento della penalità mediante congruo deposito in numerario fatto all'Ufficio di Polizia Municipale.
- 174) Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana e tutte le altre disposizioni che siano contrarie a quelle stabilite, oppure relative a identici fatti qui disciplinati.